

Rapporto di minoranza

numero	data	Dipartimento
7089 R2	28 agosto 2015	FINANZE E ECONOMIA
Concerne		

**della Commissione speciale tributaria
sul messaggio 29 aprile 2015 concernente il progetto di modifica della
Legge tributaria del 21 giugno 1994 - Trattamento fiscale delle spese di
formazione e perfezionamento professionali**

INDICE

1.	RIASSUNTO: PROPOSTA ALTERNATIVA DI DISEGNO DI LEGGE	1
2.	CONTESTO E RETROSCENA: MODIFICA DELLA LIFD E DELLA LAID	2
3.	MATERIALI FEDERALI – PERCHÉ CHF 12'000 DEDUCIBILI NELLA LIFD?	2
4.	OPINIONE DEL CDS – PERCHÉ CHF 10'000 DEDUCIBILI NELLA LT?	4
5.	RAGIONI A FAVORE DI UN MAGGIORE TETTO MASSIMO DI DEDUCIBILITÀ	6
6.	CONCLUSIONI.....	8



1. RIASSUNTO: PROPOSTA ALTERNATIVA DI DISEGNO DI LEGGE

Con il presente Rapporto di minoranza invito il Gran Consiglio della Repubblica e Cantone Ticino ad approvare il qui descritto disegno di legge, che corrisponde a quello presentato dal Consiglio di Stato nel Messaggio n. 7089 del 29 aprile 2015 fatto salvo un **tetto massimo della deducibilità delle spese di formazione e perfezionamento professionali** fissato in **CHF 12'000** anziché CHF 10'000 ai sensi del nuovo art. 32 cpv. 1 lett. n Legge tributaria del 21 giugno 1994 (RL 10.2.1.1, in seguito LT).

NOTA BENE: Il tetto massimo di deducibilità è l'unico aspetto della nuova norma interamente a discrezione del Cantone, giacché le restanti disposizioni di Legge riprendono quanto ordinato dalla Legge sull'armonizzazione delle imposte dirette.

2. CONTESTO E RETROSCENA: MODIFICA DELLA LIFD E DELLA LAID

Le modifiche della Legge tributaria cantonale derivano da emendamenti della LAID (coerentemente con quelli apportati alla LIFD) decisi dalle Camere federali con entrata in vigore il 1° gennaio 2016.

Secondo il diritto fiscale vigente, le spese per il perfezionamento connesso con l'esercizio dell'attività professionale, le spese di riqualificazione determinata da circostanze esterne e quelle per il reinserimento professionale possono essere dedotte dal reddito. D'ora in poi anche le spese dovute a una **riqualificazione professionale volontaria** e le spese di **avanzamento professionale** (carriera) dovranno essere deducibili indipendentemente dalla professione esercitata attualmente. Le spese della prima formazione continueranno a non essere ammesse in deduzione fino al conseguimento del primo diploma del livello secondario II.

La deduzione è stata limitata a livello federale (Legge federale sull'imposta federale diretta, RS 642.11, in seguito LIFD) **a CHF 12'000 ed entrerà in vigore il 1° gennaio 2016**. Il relativo emendamento delle leggi tributarie cantonali segue la stessa sistematica e dovrà pure avvenire entro la stessa data. Il testo della Legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (RS 642.14, in seguito LAID) è cogente per le Leggi tributarie cantonali; **i Cantoni hanno unicamente facoltà di determinare la soglia di deducibilità** dal reddito imponibile delle spese di formazione e perfezionamento professionali comprese le spese di riqualificazione.

Il Messaggio n. 7089 del 29 aprile 2015 del Consiglio di Stato nonché nel Rapporto di maggioranza della Commissione speciale in materia tributaria contengono un'ampia e documentata visione d'insieme del sistema formativo svizzero e delle motivazioni che hanno indotto il Legislatore federale all'emendamento delle leggi tributarie qui in discussione. Pertanto, si rinuncia nel presente Rapporto di minoranza a ripetere in dettaglio tali informazioni.

Il presente Rapporto di minoranza verte unicamente sulla misura del tetto di deducibilità massima previsto nel nuovo art. 32 cpv. 1 lett. n) LT.

3. MATERIALI FEDERALI – PERCHÉ CHF 12'000 DEDUCIBILI NELLA LIFD?

Il Legislatore federale ha deciso di proporre un tetto massimo deducibile pari a CHF 12'000 dopo intensi dibattiti con le associazioni economiche e le amministrazioni delle contribuzioni della Confederazione e dei Cantoni. Il valore concreto deriva dalle istruzioni della compilazione del certificato di salario.

La LIFD e la LAID sono state modificate dalla **Legge federale sul trattamento fiscale delle spese di formazione e perfezionamento professionali**. Scaduto il termine di referendum il 16 gennaio 2014, esse entreranno in vigore il 1° gennaio 2016. I materiali federali sono pubblicamente accessibili.¹ Tra questi, per l'interpretazione della volontà del Legislatore federale è di particolare interesse il **Messaggio concernente la legge federale sul**

¹ <https://www.admin.ch/ch/i/pore/rf/cr/2009/20092693.html>, consultato il 4 agosto 2015.

trattamento fiscale delle spese di formazione e perfezionamento professionali, pubblicato nel **FF 2011 2365**.²

Senza pretesa di completezza, le modifiche essenziali possono essere riassunte in tre aspetti:

- **cambio di sistematica fiscale** – le deduzioni dei costi di perfezionamento e riqualificazione cessano di essere considerati costi per il conseguimento del reddito (in particolare nel caso di attività lucrativa dipendente) e diventano deduzioni generali; esse possono pertanto esser fatte valere anche in assenza di reddito da attività lucrativa; tale cambiamento si manifesta nel passaggio dai vecchi art. 26 cpv. 1 lett. d LIFD e art. 9 cpv. 1 LAID (cancellati o emendati) ai nuovi art. 33 cpv. 1 lett. j LIFD e art. 9 cpv. 2 lett. o LAID in vigore dal 1° gennaio 2016;
- **estensione del genere di prestazioni deducibili** – finora solo spese di perfezionamento (*Weiterbildungskosten*) e di riqualificazione (*Umschulungskosten*) erano deducibili; dal 2016 anche spese di formazione generale (purché ma non si tratti del primo conseguimento di un diploma di grado secondario II, per esempio della maturità) e di riqualificazione professionale volontaria saranno deducibili;
- **introduzione di una soglia massima di deducibilità (ai fini IFD)** – le suddette deducibilità saranno possibili solamente fino a concorrenza di CHF 12'000 ai sensi del nuovo art. 33 cpv. 1 lett. j.

Poiché il presente Rapporto di minoranza contesta la proposta del Consiglio di Stato di permettere una deducibilità massima delle spese di formazione e perfezionamento professionali, comprese le spese di riqualificazione, di soli CHF 10'000 ai sensi della LT in deviazione di quanto sarà applicabile ai fini dell'imposta federale diretta, è utile comprendere come il Legislatore federale sia arrivato a determinare tale importo. La risposta è fornita dal Messaggio federale, **cifr. 1.3.6.3 Rapporto tra limite superiore e Istruzioni per la compilazione del certificato di salario risp. dell'attestazione delle rendite**. Cito testualmente dal **FF 2011 2389-2390** (grassetto ad opera dell'autore):

Per quanto concerne il limite superiore, nei pareri pervenuti sono stati menzionati differenti importi. Tranne un'unica eccezione, i partecipanti alla consultazione hanno chiesto che il limite superiore fosse notevolmente aumentato. Gli importi proposti vanno dagli 8000 ai 40 000 franchi.

*In oltre la metà dei pareri si è richiesto un limite superiore pari a 12 000 franchi, in quanto la deduzione dovrebbe essere coordinata con l'obbligo di dichiarazione secondo il nuovo certificato di salario. Ciò comporterebbe un'equiparazione di quei lavoratori che sostengono personalmente le proprie spese a coloro ai quali tali spese vengono pagate dal datore di lavoro. Inoltre, i contributi del datore di lavoro inferiori a 12 000 franchi non sarebbero considerati come componenti del salario e non dovrebbero quindi figurare nel relativo certificato. **Dopo intensi dibattiti tra le associazioni economiche e le amministrazioni delle contribuzioni della Confederazione e dei Cantoni e grazie al sostegno di diverse commissioni delle Camere federali, l'importo di 12 000 franchi è stato fissato come soglia per la dichiarazione dei costi di formazione nel nuovo certificato di salario ed è stato accettato.** Se per il limite superiore venisse scelto un altro importo, questa regolamentazione non potrebbe più essere mantenuta per il certificato di salario.*

Nel certificato di salario devono essere indicate tutte le indennità che il datore di lavoro ha rimborsato in denaro al dipendente per i corsi di formazione e perfezionamento.

² <https://www.admin.ch/opc/it/federal-gazette/2011/2365.pdf>, consultato il 4 agosto 2015.

I contributi per la formazione e il perfezionamento che il datore di lavoro versa a terzi (in particolare agli istituti) sono da indicare se destinati a un determinato dipendente e se in un anno ammontano o superano i 12 000 franchi.

I contributi per la formazione e il perfezionamento superiori a 12 000 franchi che il datore di lavoro versa a terzi sono menzionati nel certificato di salario ma non sono considerati nella base di calcolo. Essi non hanno dunque nessun influsso sull'ammontare delle imposte, ma sono indicati esclusivamente ai fini del controllo. Poiché nella dichiarazione d'imposta il dipendente può far valere le spese di perfezionamento professionale sostenute, con la dichiarazione nel certificato di salario si garantisce che esso deduca soltanto le proprie spese nette.

Per questi motivi, i parallelismi adottati in vari pareri fra il limite superiore della nuova deduzione e la regolamentazione relativa al nuovo certificato di salario non possono motivare un aumento del limite superiore a 12 000 franchi.

Si comprende pertanto che la soglia di deducibilità massima in materia di imposta federale diretta, pari a CHF 12'000, non è frutto di una scelta arbitraria del Legislatore federale, bensì sta in diretta relazione con le istruzioni per la compilazione del certificato di salario risp. dell'attestazione delle rendite (n. 13.3, pag. 13)³ ed è **per giunta stata determinata dopo intensi dibattiti, inter alteros, con le amministrazioni delle contribuzioni dei Cantoni.**

4. OPINIONE DEL CDS – PERCHÉ CHF 10'000 DEDUCIBILI NELLA LT?

L'unico margine discrezionale in mano al Legislatore cantonale riguarda il tetto massimo di deducibilità delle spese di formazione e perfezionamento. La sistematica fiscale è infatti dettata dal diritto superiore federale (LAID e LIFD).

Con grande sorpresa, il Consiglio di Stato non motiva la scelta di limitare a CHF 10'000 il tetto massimo deducibile, bensì si limita ad abbozzare le conseguenze sul numero di contribuenti toccati.

Benché il testo del nuovo art. 9 cpv. 2 lett. o LAID lasci libertà ai Cantoni di determinare il tetto massimo di deducibilità dei costi di formazione e perfezionamento, e visti sopra i motivi che hanno spinto il Legislatore federale ad introdurre il tetto massimo di deducibilità pari a CHF 12'000, vi è da chiedersi **quali motivazioni il Consiglio di Stato adduca** a giustificazione di una minore soglia di deducibilità. Nei materiali scritti a disposizione, il Consiglio di Stato si limita al seguente passaggio alla cifra 5.4 del Messaggio (grassetto ad opera dell'autore):

A fronte di tutte queste considerazioni, il Consiglio di Stato ritiene che la deduzione introdotta a livello federale, con un tetto massimo di 12'000 CHF, possa essere ridotta a 10'000 CHF a livello cantonale. Questo limite dovrebbe comunque permettere a più dell'85% dei contribuenti che seguono un perfezionamento (e verosimilmente anche ad una buona parte di contribuenti che seguono una formazione) di dedurre interamente i costi. Unicamente le spese per corsi di formazione e perfezionamento relativamente costosi non potranno essere integralmente deducibili. Secondo gli studi effettuati a livello

³ <http://www.estv.admin.ch/bundessteuer/dienstleistungen/00666/00852/index.html?lang=it>, consultato il 10 agosto 2015.

federale, queste tipologie di corsi sono di norma frequentati da persone con un grado di istruzione elevato (e con un reddito mediamente più alto).

In altre parole, **il Consiglio di Stato non si degna di fornire alcuna stringente argomentazione** e neppure ritiene opportuno documentarla in forma scritta affinché in futuro la giurisprudenza cantonale e federale possa in qualche modo orientarsi alla *ratio legis* cantonale in deviazione da quella federale, che come abbiamo visto sopra è invece ampiamente motivata. Infatti, tra le considerazioni alle quali il passo citato sopra fa riferimento non contengono argomenti elaborati circa i motivi e gli obiettivi che hanno spinto il Governo ticinese a concedere un tetto massimo di esenzione di soli CHF 10'000.

Peggio ancora, il Consiglio di Stato si limita **sottintendere** (senza neppure avere il coraggio di menzionare esplicitamente l'argomento) il **principio della capacità contributiva** che farebbe sì che a chi goda di alti redditi andrebbe preclusa la deducibilità delle spese di formazione e perfezionamento, sottacendo peraltro il fatto che nella nostra moderna società proprio gli investimenti nel capitale umano sono la maggior fonte duratura di alto reddito.

Da un punto di vista di sistematica fiscale va inoltre a tal riguardo precisato che la deduzione per spese di formazione e perfezionamento rientrerà tra le deduzioni generali, e non tra quelle sociali che dovrebbero tenere particolarmente conto della situazione economica del contribuente. Pertanto, il riferimento del Consiglio di Stato alle *persone con un grado di istruzione elevato (e con un reddito mediamente più alto)* è **totalmente fuori luogo** nel presente contesto.

Nel corso dei lavori commissionali, un membro ha chiesto lumi sulla scelta del tetto massimo deducibile fissato in CHF 10'000. Il Direttore della Divisione delle contribuzioni, signor Lino Ramelli, ha risposto di non disporre di informazioni più dettagliate sulla scelta poiché il limite massimo deducibile è stato stabilito direttamente dal Consiglio di Stato. Se colleghiamo l'affermazione del Direttore della Divisione delle contribuzioni con le informazioni riportate nel Messaggio federale, ossia gli *intensi dibattiti tra le associazioni economiche e le amministrazioni delle contribuzioni della Confederazione e dei Cantoni*, possiamo dedurre che **la scelta di ridurre il tetto massimo deducibile da CHF 12'000 a CHF 10'000 non risiede neppure in possibili divergenze di vedute tra il Fisco cantonale e quello federale o quelli di altri Cantoni alla base di tali intensi dibattiti.**

In buona sostanza, **dai materiali a disposizione non è possibile comprendere i motivi che hanno condotto l'Esecutivo cantonale a proporre una soglia massima deducibile pari a CHF 10'000** in deviazione da quella federale fissata in CHF 12'000 e ampiamente documentata nel Messaggio federale. Il Consiglio di Stato si limita a commentare il numero di contribuenti possibilmente toccati, come se ciò fosse l'unico motivo ad aver indotto la scelta formulata nel Messaggio n. 7089.

Trattandosi dell'unico effettivo margine discrezionale concesso dalla LAID ai Cantoni nel quadro della modifica in discussione, l'atteggiamento del Consiglio di Stato è particolarmente lacunoso e metterà in difficoltà il giudice che sarà eventualmente chiamato ad interpretare la Legge.

5. RAGIONI A FAVORE DI UN MAGGIORE TETTO MASSIMO DI DEDUCIBILITÀ

L'investimento nel proprio capitale umano andrebbe incentivato, perché nella società moderna esso è il maggior determinante di alti redditi e stili di vita. Ciò va a diretto beneficio del cittadino-contribuente, riduce il ricorso alla burocratica rete assistenzialistica statale che pesa su tutti i cittadini generatori di ricchezza e pagatori netti d'imposta, e contribuisce ad una maggiore base imponibile per lo Stato.

I benefici dell'investimento nel capitale umano sono particolarmente pronunciati per quei 40enni e 50enni che si trovano obbligati ad investire, a proprie spese, in loro stessi per mantenere la propria attrattività sul mercato del lavoro. Rispetto alle disposizioni attuali, chi sostiene a proprie spese un costoso perfezionamento (es. MBA) verrà svantaggiato.

Inoltre, aumentare il tetto massimo di deducibilità dai proposti CHF 10'000 ad almeno CHF 12'000 non causa un particolare impatto finanziario e mantiene l'armonizzazione verticale del diritto fiscale cantonale con quello federale.

Compresa l'assenza di argomenti a favore di una riduzione del tetto massimo di deducibilità da CHF 12'000 (ai sensi della LIFD) a CHF 10'000 (secondo il Messaggio del Consiglio di Stato), la presente sezione desidera esporre alcuni argomenti a favore di una maggiore deducibilità delle spese di formazione e perfezionamento, fino al tetto massimo in materia federale se non di più.

1. **Coerenza tra diritto fiscale cantonale e federale in assenza di motivazioni particolari:** A rigor di logica e con l'obiettivo di non ledere la coerenza del sistema tributario cantonale con quello federale (armonizzazione verticale della legislazione tributaria) in assenza di validi motivi, ci si dovrebbe attendere che anche la LT preveda dal 1° gennaio 2016 un tetto massimo di deducibilità pari a quello previsto ai sensi della LIFD.
2. **Impatto finanziario trascurabile:** Durante i lavori commissionali, il Direttore della Divisione delle contribuzioni signor Lino Ramelli ha osservato che dal profilo dell'incidenza finanziaria la differenza tra un limite massimo deducibile di CHF 12'000 e di CHF 10'000 sia trascurabile e che, a suo avviso, dovrebbe aggirarsi attorno a qualche centinaia di migliaia di franchi. Come riportato alla cifra 5.2 del Messaggio del Consiglio di Stato, va detto che al riguardo non sono state fatte particolari simulazioni, bensì che attualmente (stando a dati forniti dall'Amministrazione federale delle contribuzioni) nell'85% dei casi le deduzioni connesse alla formazione fatte valere dai contribuenti non superano CHF 4'000.
3. **Effetti su contribuenti in fasce d'età e situazioni professionali particolarmente sensibili**
 - o Durante i lavori commissionali e su richiesta di un membro, la Vicedirettrice della Divisione delle contribuzioni signora avv. Anna Maestrini si è chinata sulle fasce di età dei contribuenti che investono in formazione e perfezionamento. La Vicedirettrice avv. Anna Maestrini ha segnalato che, nonostante nella fascia di contribuenti di età compresa tra i 30 e i 40 anni vi siano molte persone che partecipano a corsi di formazione, i costi di una buona parte di queste persone vengono assunti dai datori di lavoro. Si osservi che, secondo il futuro art. 17 cpv. 1^{bis} LIFD nonché il futuro testo dell'art. 7 cpv. 1 LAID, dal 1° gennaio 2016 questi non costituiranno, indipendentemente dall'importo, reddito imponibile.
 - o Al contrario, la Vicedirettrice avv. Anna Maestrini ha rilevato che **nella fascia d'età compresa tra i 40 e i 50 anni le spese di formazione vengono spesso pagate**

direttamente dai partecipanti. Orbene, nell'ottica dell'impatto sociale della misura qui in discussione (ossia l'ammontare del tetto massimo di deducibilità delle spese di formazione e perfezionamento), tali considerazioni andrebbero prese con molta attenzione dal Gran Consiglio. L'Amministrazione fiscale ci comunica in sostanza che i cittadini che si ritrovano, talvolta loro malgrado, obbligati a cambiare lavoro proprio in un'età critica con rapporto alle possibilità di reimpiego, sono pure quelli che più spesso finanziano di tasca propria i necessari corsi di perfezionamento se non addirittura di riqualificazione. Stiamo per esempio parlando dei 40enni e dei 50enni che, licenziati e incalzati sul mercato del lavoro da lavoratori più giovani, più qualificati e disposti ad accettare salari minori, devono forzatamente tenere il passo coi tempi aggiornando le proprie competenze per preservare la produttività lavorativa che sola permetterà loro di continuare con successo nella propria progressione professionale.

- o Pertanto, affermare come fa il Consiglio di Stato nelle conclusioni del suo Messaggio che *queste tipologie di corsi* [ossia corsi di formazione e perfezionamento relativamente costosi] *sono di norma frequentati da persone con un grado di istruzione elevato e con un reddito mediamente più alto* solo apparentemente può appoggiarsi sul principio della tassazione secondo la capacità contributiva (che peraltro si è detto sopra neppure essere un valido argomento da un punto di vista di sistematica fiscale, trattandosi qui di deduzioni generali e non sociali). In realtà, tale approccio rischia di affondare troppo spesso l'arma della coercizione fiscale in situazioni personali che potrebbero molto facilmente diventare da lì a pochi anni drammatiche.

Detto altrimenti, le succinte conclusioni del Messaggio dell'Esecutivo sembrano assumere che l'alto reddito (passato) del 45enne licenziato durerà incondizionatamente anche in futuro. Al contrario, il 45enne licenziato o a rischio di licenziamento cerca usualmente di investire nel proprio capitale umano esattamente con l'intento di evitare di perdere il reddito e lo stile di vita acquisiti. In tali situazioni, a maggior ragione la deducibilità fiscale per spese di formazione e perfezionamento dovrebbe essere promossa, in particolare per quei contribuenti in età lavorativa avanzata che, in un mercato del lavoro dinamico ed in forte concorrenza, potrebbero facilmente trovarsi tagliati fuori dai giochi. L'economia reale non funziona secondo le logiche dello Stato e le regole vissute all'interno dell'amministrazione statale, cosa che il Governo farebbe bene a tenere presente perlomeno nella formulazione delle proposte di quante risorse sottrarre a quei cittadini che fanno di tutto per mantenere un reddito dignitoso.

- o Infine ma non da ultimo, si consideri che proprio chi segue a proprie spese costosi corsi di formazione o perfezionamento necessari al lavoro sarà penalizzato dal cambio di normativa. Oggi infatti, nella prassi fiscale dei Cantoni svizzeri un MBA è di principio accettato quale perfezionamento e pertanto interamente deducibile in capo al contribuente che sostiene in prima persona la retta. Dal 1° gennaio 2016 invece, la deducibilità massima sarà limitata al tetto oggetto qui di discussione, sempre qualora sia il contribuente a sostenere in prima persona i costi di perfezionamento (si ricordi che un costoso MBA pagato direttamente dal datore di lavoro non costituirà dal 1° gennaio 2016 reddito imponibile). Alla luce di questa considerazione, a maggiore ragione va rivolta particolare attenzione ai possibili casi sopra descritti, ossia al 40enne o 50enne che sostiene a proprie spese un costoso corso di perfezionamento (per es. un MBA più caro di CHF 12'000 annui), perché proprio tali casistiche saranno negativamente colpite dal cambio di legislazione e prassi.

4. **Progressività delle aliquote dell'imposta sul reddito in Ticino e massimizzazione del gettito d'imposta:** Da ultimo, per quanto da chi scrive reputato moralmente condannabile perché contro i principi della difesa della proprietà privata e dei frutti del proprio lavoro, vi è un argomento di natura utilitaristica connesso alla massimizzazione del gettito d'imposta che può essere addotto a favore di una ancor maggiore deducibilità delle spese di formazione e perfezionamento incorse dai contribuenti ticinesi. Tale approccio riposa sulla constatazione che lo Stato non genera ricchezza in prima persona, non occupandosi di attività produttive in regime di libera contrattazione dei prezzi e delle prestazioni, bensì sottrae risorse ai contribuenti per ridestinarle ad altri usi. In tale ottica, è pertanto nell'interesse dello Stato massimizzare il gettito d'imposta che nell'arco degli anni può essere prelevato attraverso l'uso della violenza fiscale nei confronti dei contribuenti da lui strizzati. Orbene, considerato che le aliquote dell'imposta ticinese sul reddito sono particolarmente progressive, se confrontate con quelle di altri Cantoni, e che generalmente chi ha un'alta formazione di principio consegue redditi da attività lucrativa maggiori, è nell'interesse finanziario stesso del Cantone fare in modo che tanti più contribuenti possibile investano in loro stessi e si ritrovino, qualche anno più tardi, nelle zone a maggior progressione d'imposta. A tale approccio di massimizzazione delle entrate fiscali dello Stato a danno di chi viene popolarmente indicato come "vacca da mungere", senza cui peraltro sia la finanza pubblica sia i sogni socialdemocratici collasserebbero molto rapidamente, si aggiunga la constatazione che cittadini benestanti finiscono più raramente nelle maglie della burocratica rete assistenzialistica statale, pertanto generando un ulteriore beneficio netto a favore dei conti dello Stato.

6. CONCLUSIONI

- A decorrere dal 1° gennaio 2016, entrerà in vigore il nuovo diritto fiscale federale (LIFD e LAID) circa la deducibilità fiscale delle spese di formazione e di perfezionamento, che andrà a modificare in vari modi la sistematica fiscale finora vigente. Entro la stessa data, anche la legislazione tributaria cantonale va adattata di conseguenza.
- Il nuovo testo della LAID permette ai Legislatori cantonali di deliberare unicamente il tetto massimo di deducibilità fiscale, giacché per i Cantoni la sistematica fiscale è data dagli emendamenti resi alla LAID stessa. Pertanto, **il vero ed unico oggetto di discussione in Gran Consiglio è determinare fino a quale importo le spese annue di formazione e perfezionamento incorse dal contribuente ticinese saranno deducibili ai fini dell'imposta cantonale (e comunale) sul reddito.**
- Stranamente, proprio su questo punto sia il Messaggio del Consiglio di Stato sia il Rapporto di maggioranza della Commissione speciale in materia tributaria non si chinano in maniera approfondita. Il Consiglio di Stato propone un tetto massimo di deducibilità fissato in CHF 10'000 e la maggioranza della Commissione tributaria lo ha accettato senza particolari commenti. Anche i lavori commissionali, avvenuti in presenza dei dirigenti della Divisione delle contribuzioni che hanno fornito utili informazioni e dettagli, non hanno permesso di enucleare i motivi del tetto fissato in soli CHF 10'000.
- Al contrario, i qui citati materiali legislativi federali documentano ampiamente i motivi che hanno condotto il Legislatore federale a prevedere nella LIFD un tetto massimo di deducibilità pari a CHF 12'000, coerentemente con le linee guida per l'allestimento del certificato di salario.

- In assenza di giustificazioni argomentate, **propongo con il presente Rapporto di minoranza di portare il tetto di deducibilità ai fini dell'imposta cantonale sul reddito perlomeno al livello federale pari a CHF 12'000.**
- Considerando le positive ripercussioni che la formazione ed il perfezionamento professionali hanno sull'aumento della qualità di vita e della felicità dei cittadini, sulla riduzione della pressione sull'assistenza statale, nonché sull'aumento del gettito d'imposta, il Gran Consiglio potrebbe valutare la possibilità di aumentare ulteriormente la soglia di deducibilità oltre CHF 12'000. Tale ipotesi andrebbe ancor più seriamente considerata con riferimento ai 40enni e 50enni che si trovano, spesso loro malgrado, a doversi riposizionare sul mercato del lavoro, pena la perdita del benessere fino a quel momento acquisito.

✱ ✱ ✱ ✱ ✱

Invito dunque il Gran Consiglio ad approvare il disegno di modifica della Legge tributaria allegato al Messaggio n. 7089 **emendandolo con un tetto massimo di deducibilità fiscale** per spese di formazione e perfezionamento nel nuovo art. 32 cpv. 1 lett. n **fissato in CHF 12'000** anziché in CHF 10'000 come proposto dal Messaggio.

Per la minoranza della Commissione speciale tributaria:

Paolo Pamini, relatore

Disegno di

LEGGE

tributaria del 21 giugno 1994; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 29 aprile 2015 n. 7089 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

I.

La legge tributaria del 21 giugno 1994 è così modificata:

Articolo 16 cpv. 3 (nuovo)

³Le spese di formazione e di perfezionamento professionali sostenute dal datore di lavoro, comprese le spese di riqualificazione, non costituiscono in nessun caso vantaggi valutabili in denaro ai sensi del capoverso 1.

Articolo 25 cpv. 1 lett. c) e d)

¹Le spese professionali deducibili sono:

- a) le altre spese necessarie per l'esercizio della professione; è fatto salvo l'articolo 32, capoverso 1, lettera n).
- b) *abrogata*

Articolo 26 cpv. 2 lett. e) (nuova)

²Sono tali segnatamente:

- c) le spese di formazione e perfezionamento professionali del personale, comprese le spese di riqualificazione.

Art. 32 cpv. 1 lett. n) (nuova)

¹Sono dedotti dai proventi:

- n) le spese di formazione e perfezionamento professionali, comprese le spese di riqualificazione, fino a concorrenza di una somma globale di **12'000.- CHF**, purché il contribuente:
 - abbia conseguito un diploma del livello secondario II conformemente al sistema educativo svizzero riconosciuto, oppure
 - abbia compiuto i 20 anni e non si tratti di costi di formazione sostenuti fino al conseguimento di un primo diploma del livello secondario II.

Art. 33 lett. b)

Gli altri costi e spese non possono essere dedotti, in particolare:

a) *abrogata*;

Art. 68 cpv.1 lett. e) (nuova)

¹Gli oneri giustificati dall'uso commerciale comprendono anche:

d) le spese di formazione e perfezionamento professionali del personale, comprese le spese di riqualificazione.

II. Entrata in vigore

Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2016.